

**REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE.**

**Possono** presentare domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (esercizio finanziario 2020) per la concessione dei contributi per il pagamento dei canoni relativi all'anno 2019, i conduttori di alloggi privati in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:

- titolari di reddito da pensione;
- titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato;
- titolari di reddito da lavoro autonomo aventi all'interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità superiore al 74 %;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all'anno 2019 e che, alla data di approvazione del presente provvedimento, siano ancora in attesa di occupazione.
  
- E' richiesto il requisito di cittadino italiano o di Stato aderente all'unione europea ovvero di cittadino di altro Stato soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98 residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata;

I richiedenti devono essere in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (riferito all'anno 2018) fiscalmente imponibile non superiore alla somma di due pensioni minime INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2018, pari a complessivi euro **13.192,92** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti superiore al 20 %.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni private intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/1998, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

**Non possono** accedere al fondo:

- i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in qualsiasi località ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 3 punti C.1 e C.2 della L.R. n. 24/2007.